



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
agricoltura@regione.fvg.it
agrocoltura@certregione.fvg.it
qualita@certregione.fvg.it

Oggetto: gestione delle produzioni parallele art. 40 Reg. (CE) n. 889/08.

Con nota n. 62100/P del 04/09/2019, nonché con ulteriori comunicazioni per le vie brevi, la Regione in indirizzo ha chiesto alla scrivente Amministrazione quale sia la corretta interpretazione di “....*varietà distinte facilmente distinguibili*.....” di cui all’articolo 11 del Reg. (CE) n. 834/07.

La nota di codesta Regione si riferisce ad una azienda agricola che coltiva vigneti convenzionali e biologici appartenenti a varietà diverse ma entrambe a bacca bianca.

In relazione a quanto sopra si fa presente che, come già evidenziato dalla scrivente Amministrazione in precedenti note riguardanti lo stesso argomento, due varietà risultano facilmente distinguibile qualora esistano caratteristiche proprie e distintive delle varietà che consentano l’oggettiva, immediata e agevole possibilità di differenziare le due colture e/o prodotti senza il bisogno di alcuna specifica indagine o di una particolare competenza professionale, non riconducibile alla normale preparazione di base per un tecnico agrario o agronomo.

Pertanto, nel caso specifico segnalato da codesta Regione, il colore della bacca non può essere considerato l’unico elemento da prendere in considerazione al fine di valutare se le varietà siano facilmente distinguibili tra le varietà. Altri aspetti quali, ad esempio, grandezza, forma e compattezza del grappolo, grandezza forma e colore dell’acino, epoca di maturazione, ecc. possono essere considerate caratteristiche differenziali.

Resta salva la responsabilità dell’organismo di controllo di valutare la conformità, nelle aziende vegetali miste, della suddivisione in unità di produzione ben distinte in cui vengano coltivate varietà distinte facilmente differenziabili come previsto dall’art. 11 del Reg. CE 834/07.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimento.

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)